

Sommario

1. [Abrogazione del lavoro accessorio](#)
2. [Nozione e campo di applicazione](#)
3. [Compatibilità e cumulabilità con le prestazioni a sostegno del reddito](#)
4. [Disciplina](#)
5. [Modalità operative](#)
6. [Sanzioni](#)

1. Abrogazione del lavoro accessorio

A far data dal 17 marzo 2017 il lavoro accessorio è stato oggetto di abrogazione ex [art. 1, D.L. n. 25/2017](#), conv. nella [L. 20 aprile 2017, n. 49](#). Tuttavia, i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti a tale data possono essere utilizzati per prestazioni da svolgersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2017; in caso di mancato utilizzo dei buoni entro tale data, i rimborsi possono essere richiesti entro il 31 marzo 2018.

L'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio 17 marzo 2017 - 31 dicembre 2017, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione ([ML comunicato 21 marzo 2017](#); [INL nota n. 2558/2017](#); [INPS mess. n. 1652/2017](#)).

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 devono essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018; dal 16 gennaio 2018 è inibito l'accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio. Inoltre, è soppressa la causale LACC di versamento tramite il modello F24 ([INPS mess. n. 4752/2017](#)).

Si riporta di seguito la disciplina da osservare per l'utilizzo dei buoni di cui si è ancora in possesso alla citata data del 17 marzo 2017 mentre per la specifica disciplina delle prestazioni occasionali introdotta a decorrere dal 24 giugno 2017 si rinvia alla Nota [Prestazioni occasionali](#).

2. Nozione e campo di applicazione

Gli [artt. 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015](#) (c.d. "codice dei contratti"), disciplinano le prestazioni occasionali di tipo accessorio, cioè il cosiddetto lavoro accessorio.

La disciplina del lavoro accessorio, introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003, ha subito nel tempo importanti modifiche ad opera della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#) (c.d. Riforma del mercato del lavoro), del [D.L. n. 76/2013](#) (c.d. "Pacchetto lavoro") ed ora ad opera del citato D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal [D.Lgs. n. 185/2016](#).

In particolare, il [D.Lgs. n. 81/2015](#) ha abrogato e sostituito integralmente gli [articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003](#), nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati ([INPS circ. n. 149/2015](#)).

Il legislatore ha voluto tipizzare il lavoro accessorio al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero.

Il pagamento della prestazione di lavoro accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Le prestazioni di lavoro accessorio non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente (per la rivalutazione per l'anno 2015, v. [INPS circ. n. 77/2015](#)).

L'occasionalità delle prestazioni non assume alcuna valenza ai fini dell'attivazione dell'istituto ed è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Tale limite, pari a 7.000 euro, originariamente quantificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno civile, indipendentemente dal numero dei committenti. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, il legislatore stabilisce tuttavia che, nei confronti dei "committenti imprenditori commerciali o professionisti", le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.

L'espressione imprenditore commerciale vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa ([ML circ. n. 4/2013](#); [INPS circ. n. 49/2013](#)). In tal senso il Ministero del lavoro ha peraltro recentemente chiarito la possibilità di ricorrere all'istituto:

- con riferimento alla conduzione di imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando gli altri requisiti previsti in capo all'effettivo conduttore del mezzo;

- con riferimento all'attività di maestro di sci, fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti ([ML interpello n. 32/2015](#)).

I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per un limite massimo di 3.000 euro (lordo 4.000 euro) di corrispettivo per anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT), senza che ciò pregiudichi il diritto e la misura della prestazione integrativa del salario. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio ([art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015](#); [INPS circ. n. 149/2015](#)).

Un ulteriore limite, sempre fermo restando il tetto dei 7.000 euro, riguarda il settore agricolo. L'[art. 48 del D.Lgs. n. 81/2015](#) stabilisce infatti che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica:

- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'[art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972](#) (trattasi dei "produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti") che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ultima limitazione riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico. In tale ipotesi il ricorso all'istituto è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno

Infine, è stata esclusa la possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro accessorio; rispetto a tali soggetti, infatti, trova applicazione l'[art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001](#), in base al quale è necessaria la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza.

Il comma 6, dell'[art. 48 del D.Lgs. n. 81/2015](#) vieta il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Periodo transitorio

Fino al 31 dicembre 2015 è rimasta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 (25 giugno 2015).

In sostanza i buoni già acquistati potevano essere spesi entro tale data rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al limite economico già previsto di 5.000 euro ([art. 49, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015](#); v. in relazione alla disciplina precedente [ML circ. n. 4/2013](#)).

3. Compatibilità e cumulabilità con le prestazioni a sostegno del reddito

Indennità di mobilità

L'indennità di mobilità, dal 1° gennaio 2015, è interamente cumulabile con i compensi derivanti dal lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, rivalutati annualmente. Per i compensi che superano i 3.000 euro, fino ad un massimo di 7.000 euro, il reddito da lavoro accessorio è compatibile e cumulabile con l'indennità di mobilità nei limiti previsti dall'[art. 9, comma 9, della L. n. 223/1991](#). Chi usufruisce dell'indennità di mobilità deve comunicare all'INPS, entro 5 giorni dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell'anno solare, a far data dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio ([INPS circ. n. 170/2015](#)).

Indennità NASpl

L'indennità NASpl è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro; per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la NASpl sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il beneficiario dell'indennità NASpl deve comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpl, il compenso derivante dalla predetta attività ([art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015](#); [INPS circ. n. 142/2015](#); [n. 170/2015](#)).

Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpl non è tenuto a comunicare all'INPS in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività; invece, tale comunicazione andrà resa, prima che ci sia il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpl ([INPS mess. n. 494/2016](#)).

Trattamenti di disoccupazione agricola

Il lavoro accessorio è compatibile anche con i trattamenti di disoccupazione agricola.

Il diritto di cumulo è possibile nel limite massimo annuo di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati annualmente. Dal momento che l'indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, la cumulabilità con tale prestazione va valutata con riferimento all'eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell'anno di competenza della prestazione ([art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015](#); [INPS circ. n. 170/2015](#)).

Cassa integrazione guadagni

Le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente. Per i compensi che superano il limite e fino a 7.000 euro è applicato l'[art. 8, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015](#). I pagamenti derivanti da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: a questi va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Conseguentemente per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non è obbligato a presentare all'INPS la comunicazione preventiva. Tale comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali ([INPS circ. n. 170/2015](#)).

4. Disciplina

Per il pagamento del corrispettivo è prevista una particolare procedura dall'[art. 49 del D.Lgs. n. 81/2015](#). In particolare, per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano esclusivamente attraverso le modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati il cui valore nominale è fissato con decreto ministeriale. Il valore nominale del buono in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I committenti non imprenditori o professionisti possono invece acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

Resta salva la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal legislatore corrispondendo, ad esempio, per un'ora di lavoro anche più voucher ([ML circ. n. 4/2013](#)).

La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro determina una "trasformazione" del rapporto di lavoro in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di un'impresa e di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione ([ML nota n. 12695/2013](#)).

Al fine di garantire la tracciabilità dei voucher, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione ([INL circ. n. 1/2016](#)).

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità sopra indicati, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni ([art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015](#)).

La comunicazione contiene dunque informazioni parzialmente diverse a seconda che si tratti di imprenditori non agricoli e professionisti, ovvero di imprenditori agricoli; con riferimento agli imprenditori non agricoli e professionisti la stessa dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio.

Il Ministero del lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla comunicazione preventiva all'INL, specificando, tra l'altro, che la comunicazione per i datori di lavoro agricolo, può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

Sempre con riferimento alle modalità di comunicazione dell'imprenditore agricolo, il Ministero ha chiarito che:

- nei casi di prestazioni superiori ai tre giorni, è consentito di mantenere nell'applicativo INPS l'attuale assetto che consente all'imprenditore agricolo di effettuare un'unica registrazione per periodi non superiori a trenta giorni, poiché solo la comunicazione all'INL soggiace ad uno specifico obbligo di legge che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione;

- se il prestatore di lavoro accessorio svolge l'attività per l'intera settimana dal lunedì al venerdì, i committenti agricoli possono effettuare alla sede territoriale competente dell'INL una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore ([ML nota n. 20137/2016](#); [ML nota n. 21180/2016](#)).

Per quanto riguarda i datori di lavoro non agricoli o professionisti, se il prestatore svolge l'attività per l'intera settimana, dal lunedì al venerdì, gli stessi possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata; anche nel caso di svolgimento dell'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate è sufficiente effettuare un'unica comunicazione, specificando però gli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Non è necessario che la comunicazione riguardi un singolo lavoratore al massimo, infatti, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Il Ministro del lavoro si riserva di individuare con decreto ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie ([art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015](#)).

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha anzitutto chiarito che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS (v. [ML nota n. 3337/2015](#); [INPS circ. n. 149/2015](#)).

In caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all'INPS non è necessario, in riferimento a ciascun settore, procedere ad una nuova comunicazione alla sede territoriale dell'INL laddove l'integrazione non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata alla sede territoriale dell'INL, benché sia stata inviata all'INPS una comunicazione di integrazione; con particolare riferimento al settore agricolo non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all'INL i dati riguardanti il prolungamento dell'orario della prestazione non essendo richiesta l'indicazione di inizio e fine attività ([ML nota n. 21180/2016](#)).

Con riferimento alla comunicazione preventiva, da inviare via e-mail entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio alla competente Direzione del lavoro, l'INL ha fornito gli indirizzi di posta elettronica appositamente creati aventi la seguente struttura: Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it. La sede competente dell'INL dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione; tuttavia, se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Con riferimento ai dati del committente, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale, che andranno anche nell'oggetto della e-mail ([INL circ. n. 1/2016](#); [ML nota n. 20137/2016](#)).

In caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, è sufficiente indicare quale luogo di svolgimento della prestazione la sede della ditta committente ([ML nota n. 21180/2016](#)).

A seguito del modificato ambito operativo di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL), a partire dal 7 marzo 2017, sono attive le nuove caselle di posta elettronica dedicate alla gestione dei voucher. I vecchi indirizzi resteranno validi, e compiranno in automatico il reindirizzamento ai nuovi, fino a domenica 30 aprile 2017. Dopo tale data, essi saranno definitivamente disattivati.

Gli uffici territoriali interessati dalla modifica sono: ITL Asti Alessandria, ITL Campobasso-Isernia, ITL Como-Lecco, ITL Ferrara-Rovigo, ITL Livorno-Pisa, ITL Parma-Reggio Emilia, ITL Perugia, ITL Potenza-Matera, ITL Prato-Pistoia, ITL Ravenna-Forlì Cesena, ITL Sondrio, ITL Terni-Rieti e ITL Udine-Pordenone ([ML comunicato 7 marzo 2017](#)).

Possono effettuare la comunicazione preventiva per conto dell'impresa anche i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ex L. n. 12/1979, ferma restando l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.

Non sono invece tenuti ad effettuare la comunicazione all'INL i soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.), nonché gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista; tali soggetti devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS ([ML nota n. 20137/2016](#)).

Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni già trasmesse e tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono ([INL circ. n. 1/2016](#)).

In particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata ([ML nota n. 20137/2016](#)).

Nel settore agricolo, in caso di variazioni e/o modifiche, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione, nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell'INL entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l'imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività ([ML nota n. 21180/2016](#)).

In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari ([ML circ. n. 35/2013](#)).

Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli al concessionario autorizzato il quale:

- versa i contributi INPS alla Gestione separata di cui all'[art. 2, comma 26, L. n. 335/1995](#), in misura pari al 13% e INAIL in misura pari al 7%;
- registra i dati anagrafici e fiscali del lavoratore;
- trattiene una quota per la gestione del servizio.

Al lavoro accessorio non è applicabile, stante il carattere del tutto speciale della sua disciplina, il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, con la conseguenza che i contributi previdenziali, compresi nel valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente ([ML nota n. 5245/2011](#)).

Per l'impresa familiare, a far tempo dal 18 luglio 2012, trovano applicazione sia i limiti economici previsti, pari a 2.000 euro annui, sia la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato (con riferimento alla precedente disciplina v. [INPS circ. n. 49/2013](#); [INAIL circ. n. 21/2013](#)).

La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto ministeriale in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore. Lo stesso compenso è invece computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Modalità operative

L'[art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015](#) prevede per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l'obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali ([INPS circ. n. 149/2015](#)).

Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS. Fino al 31 dicembre 2015, era possibile l'acquisto di buoni cartacei per i servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall'[art. 4, comma 24, lett. b\), L. n. 92/2012](#) per il triennio 2013-2015 (v. [INPS circ. n. 169/2014](#) nella quale, al punto 3.1 è previsto che i buoni lavoro consegnati dall'INPS alle madri richiedenti sono unicamente cartacei).

In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 del citato art. 49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di seguito si riassumono le modalità operative da seguire per l'acquisto e l'assegnazione dei voucher ([INPS circ. n. 149/2015](#)).

Servizio voucher presso l'INPS

La procedura per l'utilizzo telematico dei buoni lavoro si compone delle fasi di seguito descritte.

Il committente è anzitutto tenuto a registrarsi presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:

- sportelli INPS;
- sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio (se già in possesso del PIN);
- contact center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Anche il prestatore è tenuto a registrarsi presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalità:

- sportelli INPS;
- sito internet (www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio oppure nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi;

- contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).

Il prestatore riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati, oltre al materiale informativo, la carta (INPS card c.d. "Postepay virtual"), sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l'accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un "caricamento" minimo di 5 euro.

La registrazione dei prestatori - se effettuata tramite accesso al sito - richiede un'attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che 'contatta' i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni.

Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste, che provvederà - entro circa 25 giorni lavorativi - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay).

In caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l'Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, è necessario recarsi presso la sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.

La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta da parte del prestatore e la sua attivazione presso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione).

In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la "riemissione".

Il prestatore minorenni, che in quanto tale non può ricevere la INPSCard, riceverà da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

Il committente deve versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore.

Pertanto, dal 2 maggio 2016, le modalità di acquisto dei voucher telematici sono ([INPS circ. n. 68/2016](#)):

- tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" con le seguenti modalità di compilazione:

- nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;

- nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo "tipo", la lettera "I" - nel campo "elementi identificativi", nessun valore - nel campo "codice", la causale contributo LACC - nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento nel formato "AAAA";

- tramite modello "F24 EP" per gli enti e le amministrazioni pubbliche autorizzate;

- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;

- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio il committente è tenuto a comunicare all'INPS l'inizio della prestazione stessa, attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell'utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS. La dichiarazione deve contenere l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa, il luogo di svolgimento della prestazione.

Il committente è obbligato a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL.

Nel caso in cui - dopo la dichiarazione - si verificano delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati.

La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della "maxisanzione", di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010 (c.d. "Collegato Lavoro") (v. anche [INPS circ. n. 157/2010](#)).

In caso di committente persona giuridica, per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite "modello SC53" scaricabile

dal sito Internet INPS), l'abbinamento tra il C.F./P.IVA dell'azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di PIN), che opererà per conto dell'azienda o ente committente ([INPS circ. n. 149/2015](#)).

Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente.

Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all'INPS per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, effettua le seguenti operazioni:

- verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro;
- in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente o nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS Card); o nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), rappresenta al committente l'impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura della operazione di rendicontazione.

Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l'informazione di avvenuto versamento del valore del buono da parte del committente, mediante l'invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione separata.

L'INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nell'ottica di un più puntuale controllo dei limiti economici previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 per le prestazioni rese nell'ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l'effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore ([INPS mess. n. 1668/2016](#)).

Inoltre, sono state introdotte nuove funzionalità, nell'ambito della procedura informatica "Registrazione datori di lavoro/lavoratori", per consentire alle sedi di gestire in maniera autonoma e diretta i casi di decesso del committente, in modo sia da assicurare agli eredi il recupero delle somme spettanti riferite a voucher non utilizzati per prestazioni non rese, sia per risolvere situazioni pendenti (dichiarazioni, consuntivazioni e pagamenti) ([INPS mess. n. 1705/2017](#)).

Servizio voucher presso i tabaccai

Per potenziare il servizio di distribuzione e gestione dei voucher sono stati creati Punti di Emissione Autorizzata (PEA).

Il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro è attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa.

Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo.

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione.

Questa operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, che consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio. Per riscuotere i buoni il prestatore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale; prima di consentire il pagamento la procedura controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente.

Nei casi in cui il buono lavoro non sia pagabile, come accade se il prestatore non risulta registrato, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione. Se, trascorso questo periodo, i voucher non sono stati utilizzati, è possibile per il committente chiedere all'INPS il rimborso dell'importo. Se invece è il prestatore a detenere dei voucher che al momento della riscossione risultano scaduti, e che quindi non può incassare, la sede INPS provvede all'emissione del bonifico domiciliato per l'importo da riscuotere ([INPS mess. n. 5277/2013](#)).

E' possibile acquistare un voucher "multiplo" di qualunque importo (purché multiplo di 10 euro, fino ad un massimo di 500 euro); l'utilizzo di voucher multipli comporta che il singolo

voucher multiplo debba servire a pagare un solo prestatore. L'importo massimo di acquisto per singola operazione è stato elevato a 2.000 euro giornalieri, per pagamento a mezzo contante ([INPS mess. n. 12578/2011](#)).

Servizio voucher presso sportelli Banche Popolari

E' attivo il canale di distribuzione dei voucher tramite gli sportelli bancari delle Banche Popolari aderenti.

In linea generale, il servizio di distribuzione e di pagamento dei buoni lavoro è analogo a quello gestito dai tabaccai abilitati, comportandosi gli sportelli bancari aderenti come Punti di emissione autorizzata (PEA). Tuttavia:

- i buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario;
- il committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro, direttamente presso le banche abilitate.

Al fine di rendere maggiormente fruibili i buoni lavoro per il committente e per il prestatore, sono state introdotte le seguenti funzionalità:

- aumento del limite di importo per ciascuna operazione di acquisto a 5.000 euro;
- riscossione dei voucher dopo 24 ore dal termine della prestazione; precisamente, le 24 ore decorrono dalle ore 24.00 del giorno di fine prestazione alle ore 24.00 del giorno successivo ([INPS mess. n. 3846/2012](#)).

Servizio voucher presso Poste Italiane

Gli uffici postali distribuiscono voucher cartacei da 10, 20 e 50 euro di valore nominale. I buoni cartacei sono identificati dalla seguente numerazione specifica:

- i buoni lavoro da 10 euro iniziano con il numero 3;
- i buoni lavoro da 20 euro iniziano con il numero 4;
- i buoni lavoro da 50 euro iniziano con il numero 5.

La procedura di gestione dei voucher cartacei distribuiti da Poste Italiane prevede un sistema misto tra la procedura dei voucher cartacei venduti dalle sedi territoriali e la procedura PEA di gestione dei voucher venduti presso i tabaccai abilitati e gli sportelli bancari del circuito Banche Popolari.

Per rendere riscuotibile i voucher è necessario procedere alla comunicazione di inizio prestazione.

I buoni lavoro possono essere incassati presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. Per riscuotere, il lavoratore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

I prestatori possono riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell'emissione. Il committente che non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiederne il rimborso presso le sedi dell'INPS. La richiesta di rimborso da parte del committente deve essere presentata tramite il modulo SC52 e la procedura ricalca quella utilizzata per la gestione dei voucher cartacei emessi dalle sedi ([INPS mess. n. 3319/2012](#); [mess. n. 3846/2012](#); [mess. n. 20559/2012](#)).

6. Sanzioni

Le violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti e alla mancata comunicazione.

Quanto al primo profilo, il limite quantitativo diventa elemento "qualificatorio" della fattispecie e pertanto, in sede di verifica, è necessario che non sia stato già superato l'importo massimo consentito ([ML circ. n. 4/2013](#)).

Il committente può richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti ([INPS circ. n. 176/2013](#)). Ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti comporta una "trasformazione" del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative; ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale ([ML vademecum 22 aprile 2013](#)).

In ogni caso l'acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l'effettuazione dei vigenti adempimenti comunicazionali ([ML lett. circ. n. 3439/2013](#)).

In assenza del "titolo" legittimante la prestazione di lavoro accessorio, la prestazione stessa è inoltre da ritenersi quale "prestazione di fatto", non censita preventivamente e pertanto da considerarsi "in nero".

La maxisanzione per lavoro nero viene irrogata qualora l'utilizzatore non abbia effettuato la dichiarazione di inizio attività nei confronti dell'INPS per l'attivazione delle prestazioni. In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all'INPS, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate, non potrà avere luogo l'irrogazione della maxisanzione ([ML nota n. 12695/2013](#)).

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ossia nel caso in cui il datore di lavoro non abbia effettuato la comunicazione di lavoro accessorio almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; non si applica la procedura di diffida di cui all'[art. 13, D.Lgs. n. 124/2004](#) ([art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015](#)).

La medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione preventiva si applica anche in caso di mancata comunicazione di variazione e/o modifica.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'INL, si applicherà esclusivamente la maxisanzione per lavoro nero, in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima ([ML nota n. 20137/2016](#)).

Con riferimento all'obbligo di comunicazione come modificato dal D.Lgs. n. 185/2016, il personale ispettivo dovrà comunque tenere in debito conto l'assenza di indicazioni operative nel periodo tra l'8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 - correttivo al Jobs Act) ed il 17 ottobre 2016 (data di pubblicazione della [circolare n. 1/2016 INL](#)).